

**SUL MUTAMENTO DI SEDE SOCIALE PER IMMATRICOLARE  
VEICOLI NELLA PROVINCIA DI BOLZANO**

Sentenza del 26/01/2026 pubb. il 24.2.2026 n 2825 – Corte di  
Giustizia Tributaria primo grado di Roma Sez. 6

**Composizione**

Presidente Dott.ssa Rosalba Di Giulio  
Relatore Dott. Antonio Rizzi

180 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - 065 ESENZIONI ED  
AGEVOLAZIONI  
Autoveicoli - Imposta provinciale di trascrizione – Sede legale a Bolano -  
Conseguenze

**Massima**

È legittima la scelta di una società che decida di procedere all'immatricolazione degli autoveicoli a Bolzano, luogo in cui è stata fissata la sede legale dell'azienda e vige un regime fiscale complessivamente più favorevole, non potendo il trasferimento della sede essere qualificato come elusivo, trattandosi di una delle scelte rimesse alla libera determinazione dell'imprenditore il quale, attraverso tale opzione, consegue anche una serie di benefici di carattere extrafiscale.

**Rif. Normativi**

Legge n. 212/2000, art. 10-bis; D.Lgs n. 471/1997, art. 13; DLgs n. 546/1992 art. 14, comma 3

**Conformità**

Cass. sent. n. 1353/2022

**Anno pubb.**

2026